



**Musicarteatro
Culture Associate**

Sede legale
e atti amministrativi

**Cascina Macondo
Associazione di
Promozione
Sociale**

Centro Nazionale per la
Promozione della
Lettura Creativa
ad Alta Voce
e POETICA HAIKU

Borgata
Madonna della Rovere, 4
10020 Riva Presso Chieri
Torino - Italia
Tel/fax 011- 9468397

e.mail
info@cascinamacondo.com
www.cascinamacondo.com

Partita IVA
e Codice Fiscale
n° 06598300017

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CASCINA MACONDO ARTI E CULTURE ASSOCIATE"**

MODIFICHE STATUTARIE PER CONFORMARE LO STATUTO ASSOCIATIVO AL D.LGS.117/2017

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



Il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 20, presso la sede della Associazione Cascina Macondo, in Riva presso Chieri, Borgata Madonna della Rovere 4

si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

In conformità a quanto stabilito dall'atto costitutivo, assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Signora Verrastro Anna Maria la quale, constatata che è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e il numero legale degli associati per la validità della riunione e che l'assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara validamente costituita l'assemblea dei soci e chiama a fungere da segretaria la signora Clelia Vaudano.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

L'assemblea all'unanimità delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Riva presso Chieri -8 ottobre 2020

Il Presidente

Anna Maria Verrastro

Il Segretario

Clelia Vaudano

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CASCINA MACONDO ARTI E CULTURE ASSOCIATE

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "Cascina Macondo - Arti e Culture Associate" di seguito indicata come "Cascina Macondo".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione, sono disciplinati da un Regolamento interno, deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Riva Presso Chieri (TO), Borgata Madonna della Rovere 4.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire e/o sopprimere sedi secondarie o sezioni autonome, delegazioni e uffici staccati dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, su tutto il territorio nazionale.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi e si ispira agli ideali dell'autodeterminazione.

Intende operare per lo sviluppo della personalità, della creatività, del benessere in tutte le sue forme e per la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico.

Propone una cultura della solidarietà e della non violenza, al fine di affermare la libertà d'azione e di pensiero delle singole persone.

Partecipa a progetti di volontariato, organizza manifestazioni ed eventi, percorsi didattici, formativi, espressivi, inclusivi. Favorisce l'educazione permanente e la promozione sociale.

Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci, promuove iniziative ricreative e turistiche, momenti di benessere volti al raggiungimento dei suoi scopi culturali e all'inclusione delle persone disabili e delle persone in stato di fragilità

Diffonde con molteplici iniziative di visibilità i valori e la ricchezza creativa di tutte le persone, creando contaminazioni artistiche e culturali.

ATTIVITA'

L'Associazione svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare

per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione promuove: iniziative tendenti a favorire la produzione, la divulgazione e il consumo culturale nei seguenti settori: musica, arte, teatro, cinema, scrittura, lettura, canto, danza, tradizioni popolari, video, fotografia, arti grafiche e figurative, manipolazione di materiali diversi, espressione corporea, attività relative al benessere delle persone, comunicazione, editoria, emittenza radio-televisiva, attività radioamatoriali, sperimentazione creativa nei settori dello spettacolo e dell'immagine, attività educative e formative, informatica, turismo sociale, attività motorie, sportive e ludiche e altre attività legate allo sviluppo della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

L'Associazione potrà svolgere corsi, stages e iniziative di aggiornamento culturale e sociale, promuovere iniziative ricreative e turistiche, creare momenti d'incontro e d'interscambio fra gli associati anche per introdurre i non associati alle tematiche della Associazione.

L'Associazione potrà organizzare eventi, festivals, rassegne, manifestazioni sociali, convegni, incontri, dibattiti, raduni, seminari e ricerche di ogni genere per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali.

Potrà inoltre favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento di interessi delle tematiche sociali, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza; promuovere e curare direttamente e/o indirettamente anche attraverso il

proprio sito web o in collaborazione con case editrici, la redazione e l'edizione di libri e testi, nonché di periodici, pubblicando inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi.

Inoltre l'Associazione mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art.31 comma 2 della l.383/2000;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- predisporre accoglienza presso i propri locali in occasione di stages, seminari, convegni, corsi residenziali, eventi ricreativo-culturali

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art.6 del CTS secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art.6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.



TITOLO SECONDO SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 5 – I SOCI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Possono essere soci dell'Associazione nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente i dati completi del richiedente e l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili quindi non possono essere restituiti.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.6 - QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere, entro il termine previsto dal regolamento interno, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 9 dello Statuto.

Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, **hanno diritto di:**

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
 - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
 - indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il parere della assemblea dei soci
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 8 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione si avvale dell'opera di volontariato dei propri soci, o di altri aderenti, nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nella attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS per cui le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del dpr 445 del 28/12/2000

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato. Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;

- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo amministratore di sostegno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da altro soggetto nominato dall'assemblea stessa

L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti in prima convocazione, nella seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto, via mail con 15 giorni di anticipo, sul sito della Associazione, nella newsletter settimanale, mediante affissione presso i locali della sede. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario della Associazione e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo ove previsto
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione fra cui il regolamento interno
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Per le delibere della assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1 terzo più uno degli associati.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di dieci consiglieri che durano in carica anni cinque e sono rieleggibili fino a un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elidendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più

uno dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART.13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14 – IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente quando necessario e ha il compito specifico di:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

ART .15 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi locali, nazionali, internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio della Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, compreso il comodato d'uso. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Presidente o, in sua assenza, al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 19 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 20 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

ART. 21 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato. Lo stesso può essere modificato in itinere su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART.23 - ARBITRATO

I soci si impegnano a non adire a vie legali per le loro vertenze con l'Associazione. Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Riva presso Chieri 8 ottobre 2020

Il Presidente

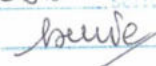
Anna Maria Verrastro



Il Segretario

Clelia Vaudano



Registrato a RIVOLI il 14.10.2020
al N. 2266 serie 3
Esatti Euro 



Firma su delega del Direttore Provinciale
G. L. RODRIGUES